

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori WILDE, LAGO, PERUZZOTTI,
MANFROI, SPERONI, BIANCO, TIRELLI, BRIGNONE,
ANTOLINI, MORO, ROSSI, COLLA, TABLADINI e CASTELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1998

Norme per l’ammodernamento ed il potenziamento degli
impianti a fune per l’esercizio degli sport invernali

ONOREVOLI SENATORI. - Molte fra le piccole e medie località appartenenti alle regioni alpine a statuto ordinario sono economicamente in crisi. Molti impianti sciistici di risalita sono fermi a causa dell'anzianità dell'entrata in servizio: la legge stabilisce infatti l'obbligo per gli impianti a fune della sostituzione o della dismissione dopo 30 anni di servizio. È quindi necessario procedere ad un rilancio partendo dal presupposto che l'attività svolta dagli imprenditori degli impianti di risalita per l'esercizio degli sport invernali è un'attività che di fatto è di pubblica utilità, come lo sono le autolinee degli autobus, dei traghetti ecc.

Tale presupposto dovrebbe essere sufficiente ad attivare una serie di interventi agevolati: ciò in considerazione anche dell'indotto che viene a crearsi proprio in relazione alla presenza dell'impiantistica invernale.

Alberghi, trasporti, commercio di articoli sportivi, seconde case, scuole di sci, creano un indotto riferito ad un parametro per cui, su 1.000 lire introitate per l'impiantistica che vengono rimesse in circuito dalle 8.000 alle 13.000 lire a seconda dei settori. È evidente quindi l'importanza di valutare lo stato di crisi del settore nel momento in cui gli impianti diventano per legge inutilizzabili.

È quindi prioritario ed inderogabile trovare adeguate soluzioni in tempi brevi, onde poter preparare un'intervento mirato, che serva da stimolo e difesa per un settore turistico che potenzialmente potrebbe essere in forte espansione e attirare importanti flussi anche dall'estero, ma che potrebbe anche essere messo improvvisamente in difficoltà.

Da notare che il problema degli impianti sciistici a fune che vanno verso la fine tren-

tennale del ciclo di utilizzo merita attenzione; anche solo il momentaneo arresto degli impianti potrebbe causare lo spostamento definitivo di flussi turistici verso altre località, soprattutto straniere, e quindi creerebbe danni a quelle località turistiche di sport invernale che si sono sviluppate grazie al coraggio degli imprenditori promotori.

Proprio in relazione ai finanziamenti, per l'impiantistica invernale occorre rilevare che il settore è ritenuto dagli istituti di credito ad alto rischio di insolvenza in quanto tutta l'attività è legata alle condizioni climatiche e nivologiche, specialmente nell'ultimo decennio in cui il «rischio neve» è diventato reale. Si verifica che una stagione buona serva da copertura ad altre meno buone, quindi lo sviluppo del bacino di rilevanza turistico-sciistica non decolla nei tempi previsti dai programmi ed in alcuni casi fallisce. Il peso da sopportare per il piccolo-medio imprenditore o per le società è enorme, visto che l'istituto di credito chiede una garanzia del 300 per cento, il che è insostenibile ed irrigidisce notevolmente lo sviluppo turistico del bacino sciistico-turistico. È inderogabile affidare alle regioni la facoltà di intervenire tramite finanziamenti mirati:

1) allo sviluppo e rilancio del bacino di utenza turistico sciistico;

2) a garantire a livello bancario l'imprenditore o le società che intendono investire, diminuendo drasticamente le garanzie e riconoscendo la pubblica utilità dell'intervento;

3) mettere in circuito le necessarie risorse affinché tutto l'arco alpino, nelle regioni a statuto ordinario, possa ottenere le dotazioni finanziarie atte a coprire le esigenze suindicate e quindi che tali finanziamenti siano in parte uguali a quelli concessi

alle regioni a statuto speciale. È evidente infatti come le regioni e province a statuto speciale siano notevolmente all'avanguardia e quindi concorrenziali nei confronti di tutte le altre regioni. Gli impianti sciistici seguono infatti in modo velocissimo lo sviluppo tecnologico degli impianti, per cui si può notare di anno in anno come tali impianti passino da due o tre fino a sei posti per impianto di risalita, senza che questo abbia raggiunto i limiti di età previsti per legge: al contrario nelle altre regioni a statuto ordinario la situazione è opposta.

Scaturisce quindi una concorrenza sleale decretata per legge che deve essere attentamente valutata e neutralizzata.

Il contesto degli impianti sciistici merita una forte accelerazione perchè da oggi al 2000 numerosi impianti di risalita - soprattutto quelli piccoli e delle stazioni medio piccole - saranno costretti a chiudere. Nell'interesse del rilancio del turismo della neve, ritenendo il settore dell'impiantistica a fune una attività che ha carattere di pub-

blica utilità, è prioritario intervenire con un piano triennale di interventi le cui dotazioni finanziarie sono di lire 150 miliardi per anno a partire dal 1999-2000-2001. Il conclusione non si può attendere di rilanciare il settore, attendendo eventi olimpici o mondiali delle discipline alpine, atti a rilanciare solo singole località. Occorre intervenire nell'intero arco alpino, riconoscendo alle regioni la facoltà di gestire le dotazioni finanziarie loro assegnate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione ad un piano di interventi, finalizzato alle scadenze della vita degli impianti. Solo in questo modo si riuscirà a superare tale momento di crisi, altrimenti la crisi sarà una certezza che si concretizzerà quanto prima e provocherà l'abbandono della montagna ed il crollo di una cultura d'impresa che per decenni ha comportato sacrifici e duro lavoro, ma anche grandi soddisfazioni, posti di lavoro e sviluppo economico dell'indotto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove lo sviluppo delle attività economiche nelle località alpine favorendo, la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti a fune e delle strutture ed infrastrutture connesse, anche per garantire la sicurezza degli utenti degli impianti.

2. Si riconosce, l'attività svolta dagli esercenti impianti sciistici funiviari per l'esercizio degli sport invernali, di servizio pubblico e interesse generale.

Art. 2.

(Interventi a favore per l'innovazione degli impianti fune)

1. A decorrere dall'anno 1998 è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo per l'innovazione tecnologica e per l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni alpine a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, o gestori dei medesimi.

2. Le domande devono essere presentate entro il 31 marzo 1999, presso le regioni di competenza per territorio.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ripartisce le risorse tra le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2.

4. La gestione completa delle istruttorie delle domande è di competenza delle regioni; alle stesse competono la gestione delle risorse assegnate ed i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, devono essere completate entro un anno dall'inizio dei lavori.

5. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e finanziate mediante contributo annuo pari ad un massimo del 10 per cento della spesa. Le varianti in opera non comportano aumento del contributo.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzato un impegno triennale di lire 150 miliardi per gli anni 1999-2000-2001 da devolversi alle regioni a statuto ordinario dell'arco alpino.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

